



Titolo

Corte federale d'appello – decisioni impugnabili

Descrizione

E' inammissibile il reclamo proposto alla Corte federale d'appello avverso una decisione della Corte sportiva d'appello. Ai sensi dell'art. 98, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. Il sistema di giustizia sportiva endofederale è organizzato sul cd. sistema del doppio binario che prevede, da una parte, il Giudice sportivo di primo grado e la Corte sportiva d'appello - con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive - dall'altra il Giudice federale, anch'esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte federale d'appello, che giudicano sui deferimenti della Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai giudici sportivi (CFA, Sez. IV, n. 42/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 51/2020-2021). Inoltre il giudizio innanzi a questa Corte federale d'appello, allorché l'interessato abbia esaurito i rimedi posti a sua disposizione dall'ordinamento sportivo, non può mai configurarsi – al di là delle eccezionali ipotesi di revocazione e revisione - quale ulteriore grado di giudizio endofederale.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 86/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 98, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 86 CFA del 30 gennaio 2025 (USD Viscontea Pavese-Sig. Daniele Siliquini/Procura Federale)